

L'OPPOSIZIONE ALL'AVVISO DI PAGAMENTO TARI

“L'avviso bonario della Tassa Rifiuti è impugnabile avanti al giudice tributario, anche se non compreso nell'elenco degli atti tipici, come avvisi di accertamento o cartelle di pagamento, e non può esser annullato in caso di mancata indicazione dell'organo o delle modalità per la presentazione del ricorso”.

Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 11664 del 3 maggio 2019 con la quale la Corte di Cassazione precisa un concetto già espresso in occasione della sentenza n. 10987 del 18 maggio 2011, ovvero *la*



possibilità, ma non l'obbligo d'impugnare quegli atti che pur non rientrando nel novero di quelli elencati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nei contribuenti l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili. Risulta

dunque evidente che l'elenco, presente nel Decreto di cui sopra non, ha alcuna valenza tassativa, ma al tempo stesso riconduce gli avvisi bonari tra gli atti non tipici.

Proprio questa peculiarità fa sì che gli avvisi di pagamento non sono soggetti allo stringente obbligo di indicazione degli elementi richiesti invece per gli atti impositivi dall'articolo 1, commi 161-162, della legge 296/2006 e dall'articolo 7 della legge n. 212/2000. La Suprema Corte, per esempio, ha precisato che la mancata indicazione nell'avviso bonario o nella fattura dell'autorità, del termine e delle modalità per proporre ricorso non può comportare l'annullabilità della stessa, in quanto le disposizioni sono riconducibili solo agli atti tipici.

Tra gli elementi obbligatori per gli atti tipici vi è il nome del responsabile del procedimento, ma anche in questo caso l'eventuale sua assenza sugli avvisi di pagamento ordinari non è causa di nullità o annullabilità dell'atto, poiché la sanzione non è prevista dalla legge (a differenza di quanto accade per le

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 in base all'articolo 36, comma 4-ter, Dl 248/2007).

In definitiva, l'avviso bonario o la fattura non devono obbligatoriamente riportare tutti gli elementi prescritti dalle norme vigenti per gli avvisi di accertamento, anche se ovviamente motivi di chiarezza e tutela del contribuente spingono l'amministrazione ad inserire negli stessi tutte le informazioni previste per gli atti tipici.

Resta inteso che al pari di qualsiasi atto impositivo, anche l'avviso bonario potrà essere impugnato qualora il contribuente riscontri delle inesattezze sostanziali nella pretesa tributaria.

Roma, 28 maggio 2019

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788